



COMUNE DI CERCENASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28

OGGETTO : Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune al 31.12.2021 Aggiornamento anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti cinque, nella solita sala delle riunioni nel Palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RUBIANO Teresa	SINDACO	X	
GHINAUDO Dario	CONSIGLIERE	X	
CIVRA SAMUEL	CONSIGLIERE		X
BERTELLO Claudia	CONSIGLIERE	X	
CAPPA Danilo	CONSIGLIERE		X
COLMO SIMONE	CONSIGLIERE	X	
CORDERO Luca	CONSIGLIERE	X	
ELIA Luciano	CONSIGLIERE	X	
NOVARESE Guido	CONSIGLIERE		X
PAMPIGLIONE TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
REI Maria Cristina	CONSIGLIERE	X	
Totale		8	3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott.ssa MERLO CLAUDIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/12/2022

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune al 31.12.2021 Aggiornamento anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 3.10.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24 D.Lgs 19.8.2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16.6.2017 n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare. Determinazione per alienazione.";

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che nel suddetto piano si è preso atto che non esistono situazioni che consentano una razionalizzazione in quanto la compartecipazione, dell'Ente riguarda servizi indispensabili, obbligatori per legge;

Considerato che annualmente è stata fatta la revisione delle partecipate con provvedimenti di consiglio comunale n. 34 del 27.12.2018, n. 37 del 28.12.2019, n.27 del 29.12.2020 e in ultimo n. 32 del 28.12.2021 relativamente all'anno 2020;

Verificata la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Reg.le di controllo per il Piemonte n. 110/2022/PRSE relativamente alla necessità di inserire nella revisione anche la società Sma Torino Spa per i comuni, come Cercenasco, che detengono partecipazioni nella società;

Verificato che per l'anno 2021 la giunta comunale con provvedimento n. 62 del 27.10.22 all'interno del DUPS ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti che non richiede alcuna razionalizzazione o dismissione;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Visto il prot. 3346 del 30.11.2022 con la quale le società Acea hanno fatto pervenire a questa amministrazione i prospetti utili all'aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione;

Visti i prot. 3125 del 14.11.2022 con la quale la società Asmel ha fatto pervenire a questa amministrazione i prospetti utili all'aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione;

Visto che sul proprio sito istituzionale la società Smat ha pubblicato i prospetti utili all'aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, prot. 3655 del 27/12/2022;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, aggiornamento 2022, delle società partecipate al 31.12.2021 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Successivamente la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole unanime, palesemente espressa, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", valutata l'urgenza imposta

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
RUBIANO Teresa

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MERLO CLAUDIA